



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2022, proposto da

Nicola Grosso, rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Testini, Nicola Grosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Valeria Maria Giulia Iuspa, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, Savino Tatoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Bari, Strada Torre Tresca;

Iannone Stefania, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee,

a) della graduatoria definitiva concorsuale di cui alla determina dirigenziale n. 974

del 5.10.2022, codice cifra 106/DIR/2022/00974, avente ad oggetto “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 3 area professionale “Amministrativa” - profilo professionale “Specialista Amministrativo” ambito di ruolo “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”, n. 6 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori”;

- b) ove necessario del bando di concorso nei limiti di interesse di parte ricorrente;
- c) di tutti i verbali di concorso, ivi incluso il verbale n. 2 del 12.5.2022, n. 4 del 27.6.2022, n. 13 del 13.9.2022 con allegata graduatoria provvisoria e n. 15 del 4.10.2022, nonché della graduatoria allegata alla predetta determina;
- d) del non conosciuto provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela formulata dal ricorrente e della nota acquisita al protocollo della Sezione Personale AOO_106/16325 del 5 ottobre 2022;
- e) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Valeria Maria Giulia Iuspa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12.7.2023 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente

-ha partecipato al concorso in epigrafe indicato con il diploma di laurea del vecchio ordinamento a ciclo unico in Giurisprudenza (c.d. laurea quadriennale);

-ha superato la prova concorsuale conseguendo, complessivamente 25 punti, collocandosi al posto n.106;

-lamenta la mancata attribuzione, per il titolo di studio sopraindicato, dell'ulteriore punteggio di 1,5, impugnando a tal fine le previsioni del bando di concorso per irragionevolezza, citando giurisprudenza a supporto;

-reclama il raggiungimento della conseguente posizione in graduatoria (n.45);

Rilevato che ha notificato il ricorso a due altri concorrenti, in posizione potiore (n.47 e n.91);

Ritenuto che

-il contraddittorio è correttamente instaurato ma non integro;

-occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro (nominativamente individuati) che si trovano nella posizione potiore rispetto a quella del ricorrente e che potrebbero essere equiparati o da lui superati;

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla;

Ritenuto opportuno disciplinarla con le seguenti modalità:

A)- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2022) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

B) - in ordine alle prescritte modalità, la Regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso e dell'anno di deposito (2022) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che la Regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, in € 100,00 (cento/00) per ciascuna per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 7.2.2024 e, nelle more, dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12.7.2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Desirèe Zonno

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO